

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Seduta del 11/03/2021

### FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto, stipulato il 13 marzo 2017 ed estinto anticipatamente il 1° agosto 2020 alla scadenza della rata n. 39 su 96, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 1.006,15 relativamente a oneri bancari anticipati e illegittimamente trattenuti (spese di istruttoria e commissioni di intermediazione), nonché dell'importo di Euro 104,04 equivalente all'ammontare della penale per anticipata estinzione addebitata *sine titolo*. Il tutto per complessivi Euro 1.110,19 oltre interessi e rifusione delle spese legali, quantificate in Euro 200,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente, nel dare atto della avvenuta estinzione anticipata del prestito, ribadisce la non rimborsabilità delle spese di istruttoria in quanto up-front. Rimarca la legittimità dell'addebito della penale di estinzione anticipata. Nel contestare la diretta applicabilità della pronuncia Lexitor rispetto a rapporti sorti precedentemente, insiste pertanto per il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

La controversia in esame evoca il tema della rimborsabilità degli oneri bancari anticipati nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio. In via preliminare, preme segnalare che, come da conteggio estintivo agli atti, il rimborso anticipato ha avuto luogo in coincidenza con la scadenza della rata n. 39 su 96.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b. e tenuto conto di quanto precisato dal Collegio di Coordinamento ABF con la pronuncia n. 26525/2019 in ordine alla diretta applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019) della Corte di Giustizia Europea, deve ritenersi che:

.- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. recurring (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

.- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. up-front corrisposte al tempo della sottoscrizione del contratto (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi.

Passando ad esaminare il contratto di cui alla presente controversia, riconosciuto il carattere up-front della spese di istruttoria (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto) e delle commissioni di intermediazione (potendosi evincere dal contratto di finanziamento l'intervento di un agente in attività finanziaria, mentre dal contratto di conferimento dell'incarico sottoscritto dal cliente la delimitazione del compito di tale intermediario all'attività strumentale alla conclusione del prestito), è da ritenere che siano dovuti alla parte ricorrente gli importi, come indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.346,24	Tasso di interesse annuale	7,75%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	215,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,38%
Data di inizio del prestito	01/05/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,34%

rate pagate	39	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria ( SP )				425,00	Upfront	38,34%	162,97		162,97
Commissioni di intermediazione ( B )				1.444,80	Upfront	38,34%	554,01		554,01
TOTALE									716,97

Quanto alla domanda relativa alla retrocessione della penale per anticipata estinzione, è da rilevare che, considerando gli ulteriori importi rimborsabili (come appena indicati), il debito residuo al tempo della estinzione anticipata sarebbe stato inferiore a Euro 10.000,00. E' pertanto da ritenere che l'addebito della penale, pari a Euro 104,04, sia stato illegittimo, in ragione del disposto dell'art. 125 sexies, comma 3 t.u.b.

Risulta pertanto dovuto l'importo complessivo di Euro 821,01 (716,97+104,04), arrotondabile a Euro 821,00. Il tutto oltre interessi dal reclamo al saldo, come da specifica richiesta.

Per contro, è da respingere la domanda relativa alla rifusione delle spese legali, stante il carattere seriale della presente controversia.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 821,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA